

ALLEGATO N. 1 – ARTICOLO 128-DUODECIES, DEL TUB, IN MODALITÀ REVISIONE

EPIGRAFE

Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (in Suppl. ordinario n. 92 alla Gazz. Uff., 30 settembre, n. 230). - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (T.U. BANCARIO) (1) (2) .

TITOLO VI-bis VI bis

AGENTI IN ATTIVITA' FINANZIARIA E MEDIATORI CREDITIZI (1)(1) Titolo inserito dall'articolo 11, comma 1, del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141.

ARTICOLO N.128 duodecies

Disposizioni procedurali (1)

Art. 128-duodecies.

1. ~~Per il mancato pagamento dei contributi o altre somme dovute ai fini dell'iscrizione negli elenchi di cui agli articoli 128-quater, comma 2, e 128-sexies, comma 2, p~~Per l'inosservanza degli obblighi di aggiornamento professionale, la violazione di norme legislative o amministrative che regolano l'attività di agenzia in attività finanziaria o di mediazione creditizia, la mancata comunicazione o trasmissione di informazioni o documenti richiesti, l'Organismo applica nei confronti degli iscritti:

a) il richiamo scritto;

a-bis) la sanzione pecuniaria da euro cinquecento a euro cinquemila nei confronti degli iscritti persone fisiche e la sanzione pecuniaria da euro mille fino al 10 per cento del fatturato nei confronti degli iscritti persone giuridiche. Se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione come conseguenza della violazione stessa e' superiore ai massimali indicati alla presente lettera, le sanzioni pecuniarie sono elevate fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinabile. Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo. I proventi derivanti dalle sanzioni previste dalla presente lettera affluiscono al bilancio dello Stato (2). Se la violazione è commessa da coloro che svolgono attività di amministrazione, direzione e controllo in una persona giuridica iscritta in violazione di doveri propri o dell'organo di appartenenza, la persona giuridica iscritta è obbligata in solido con il responsabile della violazione al pagamento della somma da questo dovuta.

b) la sospensione dall'esercizio dell'attività per un periodo non inferiore a dieci giorni e non superiore a un anno (3);

c) la cancellazione dagli elenchi previsti dagli articoli 128-quater, comma 2 e 128-sexies, comma 2.

1-bis. L'organismo, quando applica al punto di contatto centrale di cui all'articolo 1, comma 2, lettera ii) del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni, la sanzione per le violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime degli obblighi di cui all'articolo 45 del medesimo decreto ovvero per la violazione dell'obbligo di cui all'articolo 128-quater, comma 7-bis ne da' comunicazione alla Banca d'Italia per l'adozione dei provvedimenti di competenza, ivi compresi quelli adottati ai sensi dell'articolo 48, paragrafo 4 della direttiva (UE) 2015/849 (4).

1-ter. Nella determinazione delle sanzioni di cui al comma 1, l'Organismo considera ogni circostanza rilevante e, in particolare, le seguenti, ove pertinenti:

- a) la gravità e la durata della violazione;
- b) il grado di responsabilità;
- c) la capacità finanziaria del responsabile della violazione;
- d) l'entità del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate attraverso la violazione, nella misura in cui sia determinabile;
- e) i pregiudizi cagionati a terzi attraverso la violazione;
- f) il livello di cooperazione del responsabile della violazione con l'Organismo;
- g) le precedenti violazioni delle disposizioni che regolano l'attività di agenzia in attività finanziaria, di mediazione creditizia e di consulenza del credito.
- h) le potenziali conseguenze sistemiche della violazione;
- i) le misure adottate dal responsabile della violazione, successivamente alla violazione stessa, al fine di evitare, in futuro, il suo ripetersi (5).

2. (già abrogato) (6).

3. E' disposta altresì la cancellazione dagli elenchi di cui agli articoli 128-quater, comma 2, e 128-sexies, comma 2, nei seguenti casi (7):

- a) perdita di uno dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività;
- b) inattività protrattasi per oltre un anno salvo comprovati motivi (8);
- c) cessazione dell'attività;

d)- mancato pagamento dei contributi o altre somme dovute ai fini dell'iscrizione.

3-bis. Fatte salve le ipotesi disciplinate ai commi precedenti, la Banca d'Italia nell'esercizio delle proprie attribuzioni di vigilanza, individua le ulteriori ipotesi di revoca dell'abilitazione degli intermediari del credito (oppure di cancellazione dagli elenchi) per violazioni gravi e sistematiche delle disposizioni previste dal Titolo VI, Capo I-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi, sentita la Banca d'Italia, sono individuati i meccanismi di coordinamento per garantire l'efficiente espletamento dei procedimenti di irrogazione delle sanzioni di competenza delle Autorità di vigilanza di settore (9).

4. L'agente in attività finanziaria e il mediatore creditizio cancellati ai sensi del comma 1 possono richiedere una nuova iscrizione o esercitare attività di collaborazione, amministrazione, direzione o controllo, in persone giuridiche iscritte o che presentano domanda di iscrizione purché siano decorsi cinque anni dalla pubblicazione della cancellazione.

4-bis. Nel caso di persone giuridiche, la previsione di cui al comma 4 si applica a coloro che svolgono attività di amministrazione, direzione e controllo, quando la cancellazione è conseguenza della violazione di doveri propri o dell'organo di appartenenza.

5. In caso di necessità e urgenza, può essere disposta in via cautelare la sospensione dagli elenchi previsti dagli articoli 128-quater e 128-sexies per un periodo massimo di otto mesi, qualora sussistano precisi elementi che facciano presumere gravi violazioni di norme legislative o amministrative che regolano l'attività di agenzia in attività finanziaria o di mediazione creditizia (10).

6. L'Organismo annota negli elenchi i provvedimenti adottati ai sensi del comma 1, ~~lettere b) e e)~~ e del comma 3-bis (11).

6-bis. Le Autorità di vigilanza e l'Organismo, nel rispetto delle proprie competenze, collaborano anche mediante lo scambio di informazioni necessarie per l'espletamento delle rispettive funzioni e in particolare per consentire all'Organismo l'esercizio dei poteri ad esso conferiti nei confronti dei soggetti iscritti negli elenchi. La trasmissione di informazioni all'Organismo per le suddette finalità non costituisce violazione del segreto d'ufficio da parte delle Autorità di vigilanza.

- (1) Articolo inserito dall'articolo 11, comma 1, del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141.
- (2) Lettera aggiunta dall'articolo 11, comma 1, del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'articolo 8, comma 17, lettera a), del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90.
- (3) Lettera modificata dall'articolo 11, comma 1, del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'articolo 8, comma 17, lettera b), del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90.
- (4) Comma inserito dall'articolo 11, comma 1, del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'articolo 6, comma 1, lettera g), numero 1), del D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169 e successivamente sostituito dall'articolo 8, comma 6, del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90.
- (5) Comma aggiunto dall'articolo 11, comma 1, del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'articolo 8, comma 17, lettera c), del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90.
- (5) Comma abrogato dall'articolo 11, comma 1, del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'articolo 6, comma 1, lettera g), numero 2), del D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169.
- (6) Alinea modificato dall'articolo 11, comma 1, del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'articolo 6, comma 1, lettera g), numero 3), del D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169.
- (7) Lettera modificata dall'articolo 11, comma 1, del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificata dall'articolo 6, comma 1, lettera g), numero 3), del D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169.
- (8) Comma inserito dall'articolo 1, comma 7, del D.Lgs. 21 aprile 2016 n. 72. Per l'applicazione, vedi l'articolo 3, comma 1, del D.Lgs. 72/2016 medesimo.
- (9) Comma modificato dall'articolo 11, comma 1, del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'articolo 6, comma 1, lettera g), numero 4), del D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169.
- (10) Comma inizialmente modificato dall'articolo 11, comma 1, del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'articolo 8, comma 8, del D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218 e successivamente sostituito dall'articolo 11, comma 1, del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'articolo 6, comma 1, lettera g), numero 5), del D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169. Da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 8, del D.Lgs. 21 aprile 2016 n. 72. Per l'applicazione, vedi l'articolo 3, comma 1, del D.Lgs. 72/2016 medesimo.